



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI FORMICOLA



Rep. n. 1/2023

Contratto di appalto per i lavori di **“Messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico delle aree a rischio a ridosso dell’asse viario via Di Basso – loc. Cappelle”** CUP: E64H20000940001 - CIG 9374083A00- CONFLUITO E FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - AMBITO PNRR: MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE 4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI DEL PNRR
CUP: E64H20000940001

CIG: 9374083A00

APPALTATORE: ATI DIANA CARMINE (mandataria) e ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI di Diana Giovanni (mandante)

IMPORTO CONTRATTUALE: € 608.100,23 i.v.a. esclusa.

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di settembre, in Formicola, presso la Casa Comunale sita in via O. Morisani n. 37, avanti a me dott.ssa Serena Maresca, nata a Napoli

il 25.03.1979, Segretario comunale del Comune di Formicola, abilitato ai sensi dell'art.97 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. a rogare i contratti di cui è parte questo Ente locale, domiciliato, per la carica, presso la predetta sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

COMUNE DI FORMICOLA (C.F. 80011610617), con sede in via O. Morisani n. 37, nella persona del Responsabile del Settore Tecnico, geom. Pasquale Perrone, nato a Formicola , il 5.10.1961, C.F. PRRPQL61R05D709I, domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale,

ATI Diana Carmine - ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI di Diana Giovanni, con sede in Casal di Principe (CE) alla via Cesare Battisti n. 1 – 81033, costituita dalla impresa individuale **Diana Carmine**, rappresentata dal sig. Carmine Diana, nato ad Aversa (CE) il 15.12.1962, C.F. DNICMN62T15A512G, nella qualità di impresa mandataria, e dalla impresa individuale Enea Impianti e costruzioni di Diana Giovanni, rappresentata dal sig. Giovanni Diana, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 9.08.1991, CF DNIGNN91M09F799J, nella qualità di impresa mandante, come da atto per notaio Antonio Decimo, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) Rep. N. 96796 – raccolta n. 28746 del 11.05.2023, nella persona del legale rappresentante della mandataria impresa Diana Carmine, sig. Carmine Diana, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", munito di firma digitale.

Detti Componenti, della cui identità personale io Segretario rogante mi sono personalmente accertato, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

Le parti premettono che:

- l'opera "Messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico delle aree a rischio a ridosso dell'asse viario via Di Basso – loc. Cappelle" è finanziata con contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad

investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per un importo di € 980.000,00;

- il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con determinazione n. 71 del 26.08.2022 del Responsabile del Settore Tecnico;

- il finanziamento in questione è confluito nel PNRR come da comunicato del 6 settembre 2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, e rientra nell'ambito del PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2, come da determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 25 del 13.04.2023, comportando, quindi, il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, come espressamente indicato nel comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 28.09.2022;

- a seguito di espletamento della procedura di gara telematica aperta indetta con determinazione n. 90 del 8.11.22, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i , con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 115 del 27/12/2022 e successiva determinazione n. 14 del 16.03.2023 di efficacia della determina n. 115 del 27/12/2022, l'opera è stata aggiudicata al prezzo di € 593.769,32 (euro cinquecentonovantatresettecentosessantanove/32) a cui si aggiungono € 14.330,91 (euro quattordicimilatrecentotrenta/91) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 608.100,23 (euro seicentoottomilacento/23) oltre IVA;

- come specificato dal responsabile del Settore tecnico con nota prot.3222 del 22.06.2023 la gara si è svolta in assenza della Centrale di Committenza in virtù dell'art. 10 co. 2 ter del DL 176/2022 che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'art. 1, co. 143, della L. n. 145/2018, fa salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), secondo periodo, del DL 18

aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 (FAQ n. 10 del Ministero Interno);

- il responsabile del Settore Tecnico, in qualità di RUP, ha dichiarato con atti del 29.08.2023, acquisiti al protocollo dell'Ente n. 4068 del 29.08.2023, che, trattandosi di intervento non nativo PNRR, inizialmente finanziato dalla Legge n. 145 del 2018- art. 1, commi 139 e ss., per l'anno 2021 (medie opere), non è stato possibile assolvere ai seguenti obblighi:

- aver posto in essere tutte le misure sul rispetto delle condizionalità PNRR (contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune);
- obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852
- obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

- per il presente appalto è stato rispettato il principio di “non artificioso frazionamento” dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021 come da dichiarazione prot. 3969 del 11.08.2023;

-non è stata data attuazione all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi in materia di obblighi assunzionali data la tipologia e natura delle lavorazioni oggetto del contratto nonché le piccole dimensioni dell'appaltatore;

- il RUP ha proceduto alla disamina dei documenti del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico, acquisiti a mezzo Centrale di Committenza ausiliaria, e delle

autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di documenti ed ha constatato il possesso da parte dell'operatore economico ATI Diana Carmine (mandatario)- ENEA IMPIANTI E COSTRUZIONI di Diana Giovanni (mandante) dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata e, quindi, l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore, come da determina n. 14 del 16.03.2023 e successivo atto del responsabile del Settore Tecnico prot. n. 4140 del 5.09.2023;

-in caso di carenza originaria o sopravvenuta di tali requisiti verificati a mezzo portale ANAC e FVOE, il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato dalla ditta appaltatrice e ferme le eventuali responsabilità per dichiarazione mendace di cui agli artt. 76 del DPR 445/2000 e 495 c.p.;

- L'appaltatore ha fornito opportuna dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DSAN ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (prot. n.4014 del 17.08.2023);

- l'appaltatore ha fornito opportuna dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DSAN ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio), prot. n. 4014 del 17.08.2023;

- l'appaltatore ha fornito opportuna dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DSAN ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ottemperanza alle disposizioni per il rispetto divieto pantouflage (prot. 4014 del 17.08.2023);

-con riferimento alla comunicazione antimafia si fa presente che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D.lgs 159/2011 per i seguenti

operatori economici, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 87 e ss. del d.lgs 159/2011:

-Diana Carmine (mandatario) – comunicazione antimafia prot. 0094739_20230711 del 11.07.2023

- Enea Impianti – Diana Giovanni (mandante) – comunicazione antimafia prot. 0102195_20230727 del 27.07.2023.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In base a quanto stabilito dall'art. 88 comma 4 bis e 4 ter del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, il contratto viene sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. venisse accertata successivamente alla stipula, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

-L'appaltatore approva tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del progetto di fattibilità, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte comprese le migliorie dallo stesso appaltatore offerte;

– l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

– l'appaltatore accetta, senza riserva alcuna e comunque rinunciando ad ogni indennizzo o richiesta di ristoro danni in ipotesi verificatisi, l'appalto comprensivo delle migliorie presentate in sede di gara ed i cui oneri sono inclusi nel costo complessivo offerto.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito Codice dei contratti).

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Comune di Formicola con il verbale di consegna delle aree sino a definitivo collaudo dell'opera e ripresa in consegna dell'area da parte del Comune;

-Il R.U.P. dichiara che, per il presente ruolo, non sussiste alcun conflitto di interessi o causa di incompatibilità disciplinate dalla vigente normativa in materia (D.lgs 165/2001; Dlgs 267/2000; Dlgs 39/13; Dlgs 50/2016), come da dichiarazione prot. n. 3969 del 11.08.2023;

-il RUP dà atto di aver acquisito dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per i membri della commissione di gara;

- il RUP dà atto di non essersi avvalsi dell'inversione del termine procedimentale di cui all'art. 133 c. 8 del Dlgs 50/2016;

- il RUP dà atto di riservarsi di procedere alla consegna in via d'urgenza ove la ditta non dovesse presentarsi alla convocazione per la stipula del contratto nel termine assegnato e fatte salve azioni da parte della Stazione appaltante;

- il RUP dichiara che non è stata data attuazione all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i in materia di obblighi assunzionali dato l'importo limitato del contratto e la tipologia e natura delle prestazioni;

- il RUP dà atto di non aver fatto ricorso alla deroga allo stand still di cui all'art.1 c. 2 lett.b) dl 76/2020 e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 76 d.lgs 50/2016;

- il RUP dà atto di rinviare alla determinazione a contrarre per quanto concerne l'interesse pubblico perseguito, l'oggetto dell'affidamento, la procedura di gara prescelta (aperta), e al disciplinare di gara per quanto concerne i requisiti degli operatori economici

partecipanti e alla progettazione messa a gara quanto alle caratteristiche dei lavori richiesti;

- il RUP dà atto di aver provveduto all'affidamento degli incarichi di direzione lavori, e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- il RUP dà atto di prevedere all'interno del presente contratto d'appalto il divieto di pantouflage ex art. 53 c. 16ter del DLgs 165/2001 cui rinvia;

Il RUP dà atto inoltre:

- di aver previsto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010;
- che il presente appalto è inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici;
- che è stato previsto ed effettuato il sopralluogo dagli operatori in gara;
- che è previsto il divieto di cessione di contratto ex art. 105 c. 1 dlgs 50/16;
- che vige il divieto di cedere in subappalto quota di lavorazioni superiore al 50% come per legge;
- il presente contratto si intende risolto automaticamente in caso di carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti dalla legge e dalla disciplina di gara, fatte salve le responsabilità di cui agli artt.76 del DPR 445/2000 e 495 c.p. ed esclusa qualsiasi pretesa economica in favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art.108 del Dlgs 50/16;

Tutto ciò premesso, le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Formicola, come sopra rappresentato, concede alla ATI Diana Carmine (mandataria) -Enea Impianti e Costruzioni di Diana Giovanni, con sede in Casal di Principe (CE) alla via Cesare Battisti I° Vico n.1, P.I. n. 02356210613, come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori di **Messa in sicurezza**

e prevenzione del dissesto idrogeologico delle aree a rischio a ridosso dell'asse viario via Di Basso – loc. Cappelle” CUP: E64H20000940001 - CIG 9374083A00 - PNRR M2 C4 I 2.2”, come aggiudicati con Determinazione n. 115 del 27.12.2022 dichiarata efficace con Determinazione n. 14 del 16.03.2023, come previsti negli elaborati allegati, nel rispetto di tutte le norme in materia di contratti pubblici di lavori, dei termini e condizioni tutte previste nel presente atto.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: “Messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico delle aree a rischio a ridosso dell'asse viario via Di Basso – loc. Cappelle”, meglio descritte nel CSA e, in particolare, nell'art. 1.6 del suddetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi gli interventi migliorativi contenuti nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, tra cui l'art. 2.20 del CSA, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per l'adempimento del contratto è fissato nell'importo di appalto pari ad € 608.100,23 (euro seicentoottomilacento/23) oltre IVA nella misura di legge, di cui € 14.330,91 (euro quattordicimilatrecentotrenta/91) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale somma, viene, però, dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

L'appalto viene concesso "a misura".

Trova applicazione, come riportato nell'avviso integrativo del bando del 18.11.2022, quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs 50 del 2016 e dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui all'art. 29 comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 27.01.2022.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29.

In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione, alle relative procedure e modalità nonché in caso di riserve sugli atti dell'appalto trova applicazione l'art. 29 del Dl. 4/2022.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 4 - ESECUZIONE APPALTO E NORMATIVA PNRR

L'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR. L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "*Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2 C 4 I2.2,*" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Formicola. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "*Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti*" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

ARTICOLO 5 – TERMINI DELL'ESECUZIONE E PENALI

L'esecutore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni quarantacinque dalla data di stipula del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 2.10 del CSA.

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al cronoprogramma in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione.

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 300 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate, come stabilito nell'art. 2.14 del CSA, nella misura giornaliera dello 0,65 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di uno per mille dell'importo netto contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e come stabilito nell'art. 2.17 del CSA, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o

assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100 000,00, come stabilito nell'art. 2.17 del CSA.

I certificati di pagamento delle rate di acconto (SAL) sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, in considerazione della natura particolare del contratto.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2".

ARTICOLO 7 – GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione di € 30.405,02 mediante polizza fideiussoria n. 1064422093 rilasciata in data 08/05/2023 dalla “ HDI Assicurazioni Spa”, con sede legale in Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, ed accettata con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 81 del 16.08.2023.

La predetta cauzione resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo e sarà svincolata a norma del comma 5 dell’articolo 103 del d.lgs 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed, inoltre, l'appaltatore dovrà reintegrarla qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso dal Responsabile del procedimento.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La predetta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni stabilite dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 145 del 2000. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

Il contraente ha attivato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 1986540 emessa dalla Revo Insurance spa il 12/05/2023, acquisita al prot. dell'Ente n. 2623 del 18.05.2023 e accettata con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 81 del 16.08.2023.

L'appaltatore si obbliga a rinnovare Polizza Assicurativa a copertura di R.C.T. e R.C.O. fino a collaudo definitivo e salvi vizi occulti.

ARTICOLO 8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 1.7 del CSA, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

ARTICOLO 9 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Sui termini e le modalità del collaudo trova applicazione quanto previsto nell'art. 2.19 del CSA.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde comunque per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare controlli o collaudi parziali o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza alle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e in sede di offerta dell'appaltatore.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario del direttore dei lavori oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..

L'amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controlli ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della L. 136/2010, l'impresa il 6.09.2023, con nota acquisita al prot. 4146 del 7.09.2023, di questo Ente ha comunicato apposito conto corrente dedicato, come segue: Banco di Napoli filiale di Santa Maria Capua Vetere – IBAN IT34U0306975042100000009521, e la persona autorizzata ad operarvi, come segue: Diana Carmine, CF DNICMN62T15A512G, nato ad Aversa (CE) il 15.12.1962, e residente in Casal di Principe (Ce) alla via C. Battisti n. 1 – 81033 – Casal di Principe (CE), impegnandosi a comunicare tutte le modifiche dei dati forniti e a rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come disposto dalla L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. 136/2010 ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Caserta della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui sopra deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune di Formicola il quale è sollevato da ogni responsabilità.

ARTICOLO 11 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto e ad esso vengono materialmente allegati:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Computo metrico;
- 3) Elenco prezzi unitari

Fanno parte integrante del presente contratto anche se ad esso non vengono materialmente allegati:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- offerta tecnica - progetto tecnico;

- offerta economica;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia prestate;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 14 agosto 2008, n. 81, che si trova depositato presso l'ufficio tecnico comunale;
- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- gli altri documenti richiamati nel Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi

1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Per l'individuazione delle ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore e delle relative modalità trova applicazione l'art. 2.5 del CSA.

In caso di risoluzione del contratto, la SA provvederà ad escutere la cauzione di cui all'art. 7 del presente contratto, salva comunque la facoltà della SA medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 13–RECESSO

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii..

ARTICOLO 14– SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori., secondo le condizione di cui all'art. 2.9 del CSA.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Così come per l'appaltatore il soggetto affidatario alla procedura di subappalto deve fornire i dati necessari per l'identificazione attraverso la visura camerale.

Così come per l'appaltatore il soggetto affidatario alla procedura di subappalto deve fornire apposita autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell'ambito degli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ARTICOLO 15 - PIANO DI SICUREZZA

Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

(CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come espressamente stabilito nell'art. 2.15 del CSA.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE.

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., secondo le modalità stabilite nell'art. 2.15 del CSA.

ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ARTICOLO 17 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dei Lavori. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara ed all'offerta dell'appaltatore, che risultano depositati in atti.

ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno trattate innanzi al tribunale competente per territorio, ovvero quello di Santa Maria Capua Vetere. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 19 – DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Cesare Battisti n. 1 – 81033, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti del comune di formicola integrativo e specificativo del regolamento recante il codice di

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 dlgs n. 165/2001 approvato con DPR 16.4.2013 N. 62, del quale dichiara di aver preso visione sul sito internet del Comune medesimo. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che ai sensi della normativa nazionale in tema di anticorruzione ed in particolare ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.lgs. N.165/2001 e s.m.i. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti" e che in tale senso non esistono ad oggi condizioni ostative alla conclusione del contratto. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere il contenuto dei documenti richiamati nel presente contratto.

ARTICOLO 21- PRIVACY

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm.ii. e del GDPR 679/16 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati sono raccolti, nell'ambito dei servizi erogati dal Responsabile del Settore Tecnico, al fine di perseguire la finalità dell'affidamento dei lavori in oggetto.

Art. 22 – CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore terrà la SA sollevata e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni, di cui al presente articolo, rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 23 - PANTOUFLAGE

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del comune di Formicola che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Formicola, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante dell'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del

codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta comunale n. 78 del 30.12.2022).

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Formicola. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento del Comune di Formicola sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati.

Art. 24 - AUDITING

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di SA e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione della SA e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Art. 25 – PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà della SA.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto della SA in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la SA da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 26 – ONERI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP dichiara di essere consapevole di dover caricare su REGIS tutti i dati e le informazioni minime in merito alla procedura di gara espletata, alla relativa aggiudicazione nonché tutti gli altri dati, informazioni e documenti probatori richiesti nei manuali di dettaglio, procedure e/o linee guida specifiche elaborate dalla Amministrazione centrale titolare della misura.

Il RUP dichiara di conservare agli atti tutta la documentazione atta a comprovare le attività svolte e di metterla a disposizione dell'Amministrazione Centrale titolare di intervento e/o dei competenti Organi di audit/controllo.

Per la gestione del presente contratto, il Responsabile di contratto è il RUP come sopra generalizzato, al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

ARTICOLO 27 – SPESE E REGISTRAZIONE

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa, è soggetto a registrazione mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dall'Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione sono a carico dell'appaltatore che, a tale scopo, ha depositato la somma di Euro 695,24 , quali spese di registrazione e valori bollati, e di Euro 2.256,74 per diritti di rogito, come risulta dalle quietanze di pagamento in atti. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori appaltati sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., a carico del Comune nella misura di legge, per cui si richiede l'applicazione dell'imposta di registrazione in misura fissa. L'imposta di bollo

e di registro viene assolta mediante registrazione del contratto on-line con addebito sul c/c intestato al Comune di Formicola codice fiscale 80011610617, attraverso versamento su IBAN IT24I0514274940T21060000776, in quanto trattasi di contratto derivante da procedura di gara avviata prima del 1 luglio 2023, come stabilito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28.06.2023.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal Codice dei Contratti.

“Richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 30 (trenta) pagine a video.

Il presente atto viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, le quali hanno dichiarato l’atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà, e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, previo accertamento delle identità personali.

Le parti mi dispensano dalla lettura della documentazione riportata in calce al presente contratto, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Il Comune
Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Pasquale Perrone
Sottoscritto con firma digitale

ATI Diana Carmine - Enea impianti e costruzioni di Diana Giovanni
Sig. Carmine Diana
Sottoscritto con firma digitale

Il segretario comunale
Dott.ssa Serena Maresca
Sottoscritto con firma digitale